

Ultime novità nel settore marittimo

1. Concessioni balneari: il CdS blocca i rinnovi automatici e le proroghe

Con la sentenza n. 7874 del 18 Novembre 2019, la Sezione VI del Consiglio di Stato si è pronunciata sull'illegittimità dei rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto in contrasto con il diritto eurounitario (i.e. Direttiva europea "Bolkestein" sulla liberalizzazione dei servizi, art. 12), nonché in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Europea "Promoimpresa" del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15). La decisione ha altresì dichiarato illegittime anche le semplici proroghe delle stesse concessioni, previste prima dalla legge 221/2012 fino al 31 dicembre 2020 e poi dall'art. 1 comma 683 della legge di bilancio 145/2018 fino al 31 dicembre 2033.

Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato ha stabilito che *"il provvedimento amministrativo adottato in applicazione di una norma di legge nazionale contrastante con il diritto eurounitario mantiene la sua naturale validità ed efficacia in assenza di impugnazione e di annullamento da parte del Giudice amministrativo"*. Ciò significa che i provvedimenti in questione non sono considerati nulli, bensì semplicemente annullabili. Pertanto, seppur confermata la validità degli stessi, i diretti interessati hanno il diritto di proporre, nei termini di legge, azione di annullabilità presso il TAR competente affinché il provvedimento di rinnovo automatico sia dichiarato nullo. A fronte di questa sentenza e dei principi in essa contenuti, la Pubblica Amministrazione, è chiamata a disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo e, quindi, a non adottare più alcun provvedimento di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

2. Novità IVA in tema di utilizzo delle imbarcazioni da diporto

Il Legislatore è recentemente intervenuto, mediante una disposizione volta ad evitare la doppia imposizione o la non imposizione o la distorsione della concorrenza (art. 1 comma 725 L. 27 dicembre 2019, n. 160, "**Legge di Bilancio 2020**"), per disciplinare il luogo di tassazione ai fini IVA dei servizi di locazione, leasing, noleggio a breve termine* delle imbarcazioni da diporto.

In particolare, è stato previsto che le suddette prestazioni si considerano effettuate fuori del territorio unionale: "qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea".

La nuova disposizione discende dalle regole sulla territorialità IVA (art. 7-*quater* del DPR 633/1972), in forza delle quali le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto si intendono effettuate in Italia allorché:

- i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati all'interno del territorio unionale;
- i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio unionale, ma utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana.

* Si ricorda che si intende utilizzo a breve termine il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni o novanta per i natanti.

Secondo tali regole, se i mezzi di trasporto (*i.e.* le imbarcazioni) non sono utilizzati nell'Unione europea, i servizi di locazione, leasing e noleggio a "breve termine" non sono territorialmente rilevanti in Italia.

Giova rilevare che l'Agenzia delle Entrate in precedenti interventi di prassi aveva chiarito che, in assenza di elementi certi volti ad attestare l'effettivo utilizzo di un'imbarcazione nelle acque territoriali Unione europea, si sarebbe potuto far riferimento a percentuali di presumibile utilizzo; dette percentuali vengono determinate in base alla propulsione del natante (vela oppure motore) e, in base alla lunghezza del medesimo (Circolari nn. 43/2002; 38/2009; 37/2011; 43/2011).

Tuttavia, nell'ambito di una richiesta di informazioni allo Stato Italiano (risalente a novembre 2018), la Commissione Europea ha evidenziato come non sia ammissibile una riduzione forfetaria generale senza una verifica del luogo di utilizzo effettivo.

Da qui, l'intervento del Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2020.




La "nuova" disciplina, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, rimanda all'emanazione di uno specifico provvedimento ("**Provvedimento**") da parte dell'Agenzia delle Entrate, che individuerà le modalità tecniche ed i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell'Unione europea; tale Provvedimento deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (*i.e.* 30 dicembre 2020).

In considerazione della *ratio* della norma è ragionevole ritenere che l'Amministrazione finanziaria rivedrà il proprio orientamento laddove l'imponibilità ad IVA nel settore dei trasporti sia collegata a criteri di utilizzo del "mezzo di trasporto" forfettari e non effettivi.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:




Giuseppe Loffreda
Partner

*Diritto della Navigazione
e dei Trasporti*

 Roma
 + 39 06 478751
 gloffreda@gop.it




Fabio Chiarenza
Partner

Diritto Tributario

 Roma
 + 39 06 478751
 fchiarenza@gop.it

Beatrice Settanni
Associate

*Diritto della Navigazione
e dei Trasporti*

 Roma
 + 39 06 478751
 bsettanni@gop.it

Marco Frulio
Counsel

Diritto Tributario

 Milano
 + 39 02 763741
 mfrulio@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.